



Al Ministro dell'istruzione

- VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”*;
- VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 agosto 2017, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni Comuni dell'isola d'Ischia il giorno 21 agosto 2017;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, che ha dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia il giorno 21 agosto 2017, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e del 2 agosto 2018, che hanno rispettivamente prorogato, di ulteriori centottanta giorni, lo stato di emergenza;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 agosto 2017, n. 476, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017”*;
- VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 settembre 2017, n. 480, 25 settembre 2017, n. 483, 19 gennaio 2018, n. 496, 7 giugno 2018, n. 525 e 5 novembre 2018, n. 554, recanti *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017”*;
- VISTE le ordinanze del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 settembre 2017, n. 666, 3 settembre 2018, n. 607, 23 maggio 2019, n. 436, e del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2020, n. 64 e 30 giugno 2021, n. 207, con le quali sono state adottate, rispettivamente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, misure urgenti in materia di utilizzazioni provvisorie del personale scolastico presso i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n.323, con il quale è stato nominato, fino al 31 dicembre 2022, il nuovo Commissario straordinario per gli interventi di riparazione e di ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
- VISTA la nota prot. n. 1257 del 14 luglio 2022 con la quale il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 chiede un'ulteriore proroga, per l'a.s. 2022/2023, delle misure straordinarie di cui alle citate ordinanze n. 666 del 2017, n. 607 del 2018, n. 436 del 2019, n. 64 del 2020 e n.



Il Ministro dell'istruzione

207/2021 “dato il permanere delle condizioni di fragilità in cui ancora vive la popolazione residente ivi compreso il personale scolastico in parola, in conseguenza del sisma”;

VISTA la nota prot. n. AOOGABMI 14392 del 14 marzo 2022, con la quale i Sindaci di Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Forio chiedono, tra l'altro, di confermare per i propri Comuni, anche per l'anno scolastico 2022/2023, le misure straordinarie di cui alle citate ordinanze n. 666 del 2017, n. 607 del 2018, n. 436 del 2019, n. 64 del 2020 e n. 207/2021;

RITENUTO di dover disciplinare, per l'anno scolastico 2022/2023, le modalità di utilizzazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA delle scuole site nei Comuni interessati dal sisma del 21 agosto 2017;

ORDINA

Articolo 1

(Criteri generali di utilizzazione del personale docente, educativo e ATA nelle scuole dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia)

1. Il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, titolare nelle scuole dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, presta servizio nella scuola di titolarità, funzionante anche presso strutture temporanee o preesistenti organizzate secondo doppi turni. L'utilizzazione avviene anche a disposizione, purché non ci siano posti vacanti e disponibili nel medesimo Comune, nella medesima tipologia di posto e/o classe di concorso di appartenenza.
2. Il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, che alla data del 21 agosto 2017 era residente, e quindi con dimora abituale, nei Comuni di cui al comma 1, in costruzioni crollate, o tutt'ora inagibili o indisponibili, può essere utilizzato a domanda, anche a disposizione, con le modalità di cui al comma 4, nel Comune di residenza o prossimo, secondo le proprie necessità. Sono adottati gli interventi più idonei per adeguare le consistenze dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, al fine di garantire il buon andamento delle attività didattiche e la tutela delle posizioni lavorative del personale.
3. Il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, che alla data del 21 agosto 2017 era residente, e quindi con dimora abituale, nei Comuni di cui al comma 1, può essere utilizzato a domanda, con le modalità di cui al comma 4, sui posti disponibili alla data di adozione della presente ordinanza, presso istituzioni scolastiche collocate nel Comune di residenza o nell'isola di Ischia, in subordine al personale di cui al comma 2.
4. Il personale di cui ai commi 2 e 3 può presentare domanda di utilizzazione, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico regionale di destinazione, entro il 12 agosto 2022. L'Ufficio scolastico regionale provvede ad assegnare la sede di servizio entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'istanza.
5. Il personale di cui al comma 2, che deve raggiungere una diversa sede di servizio per l'anno scolastico 2022/2023, prende servizio successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 4.



Al Ministro dell'istruzione

Il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania e sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi